



Sempre “al lavoro”. Le garanzie costituzionali di persone e personalità connesse in Rete

Paola Marsocci

Il contributo è dedicato al tema del lavoro a partire da una sua possibile (ri)definizione al tempo della economia digitale e trae origine da un più ampio approfondimento di ricerca sul diritto di accesso ad Internet e sulla effettività del suo esercizio, così come attualmente riconosciuto e garantito a livello nazionale e a livello dell’Ue. Dopo una ricognizione delle attuali garanzie del diritto al lavoro e dei suoi corollari, se ne valuta l’effettività nel contesto dell’economia digitale, fino ad ipotizzare alcune più specifiche linee di ricerca giuridica su un fenomeno definibile come “lavoro implicito”, ossia lo svolgimento on line di attività non immediatamente percepite o considerate lavorative in senso proprio, che producono alcuni degli effetti relativi alla prestazione lavorativa, in primo luogo la produzione di ricchezza.

Costituzione – Lavoro – Web – Privacy – Disconnessione

SOMMARIO: 1. Rete e lavoro, lo spazio dei diritti. Cenni introduttivi – 2. Il lavoro tra libertà e subordinazione. I nodi emersi con l’economia digitale – 3. Le garanzie costituzionali del diritto al lavoro e dei suoi corollari, alla prova dei tempi e dei luoghi messi a disposizione dalle tecnologie digitali – 4. Frammenti di un dibattito europeo: dal diritto alla disconnessione al reddito di base garantito – 5. Cittadinanza europea, imposizione fiscale delle imprese digitali ed emersione del “lavoro implicito”. Alcune possibili linee di ricerca

1. Rete e lavoro, lo spazio dei diritti. Cenni introduttivi

Questo contributo è dedicato al tema del lavoro a partire da una sua possibile (ri)definizione al tempo della economia digitale e trae origine da un più ampio approfondimento di ricerca sul diritto di accesso ad Internet ed in particolare sulla questione della effettività del suo esercizio, così come attualmente riconosciuto e garantito a livello nazionale e a livello dell’Ue.

Quando si parla di effettività dei diritti costituzionalmente riconosciuti¹, si deve tener presente la finalità di sviluppo («ove si svolge», recita l’art. 2

della Costituzione) della personalità dell’individuo anche nella sua dimensione sociale e considerare la sua promozione in termini di pari dignità sociale ed eguaglianza formale e sostanziale (ai sensi dell’art. 3). Tali profili sono oggi molto caratterizzati dal tempo di vita che ognuno di noi spende sul Web.

È bene da subito notare che, tramite questo fondamentale servizio (protocollo informatico), è possibile esercitare pressoché tutti i diritti di libertà costituzionalmente riconosciuti e tutelati, con modalità analoghe a quelle ordinarie, anche se spesso con effetti che, per semplificare al massimo, possiamo qualificare come sicuramente potenziati (in positivo e in negativo).

P. Marsocci è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale di Sapienza - Università di Roma. Dal 2017 è responsabile della Unità di Ricerca dipartimentale EUPoliS (“Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo”). Il presente contributo è anche destinato agli scritti in onore del Professor Pietro Ciarlo, ESI, Napoli, in corso di pubblicazione. Questo saggio fa parte della Sezione monografica *La dimensione sociale dell’Unione europea nell’era della digitalizzazione* a cura di Maria Romana Allegri e Paola Marsocci.



L'evoluzione della Rete verso un spiccato livello di interazione tra utente e suo "ambiente" di vita – di cui il Web è il portato più significativo² – continua progressivamente a ridisegnare sia lo spazio pubblico sia lo spazio privato, spostando gli equilibri nell'attribuzione (di fatto e/o di diritto) di potere³ e marcando quella che, anche nella prospettiva della scienza giuridica, per molti è una discontinuità radicale con il passato, per altri è una opportunità per reinterpretare istituti giuridici che, proprio di fronte alla prova di questa "realità," dimostrano la loro insostituibilità concettuale.

Se è vero che con il digitale – la tecnologia del "come se" – tutto può essere "virtualmente" rappresentato e sembra non essere realmente e concretamente esistente, a mio avviso ad esistere solo in potenza è piuttosto la aggettivazione, "virtuale", che ci si ostina appunto a dare al cyberspazio. La Rete Internet è difatti un'infrastruttura materiale e a fruire delle sue molteplici applicazioni sono persone che, pur non percorrendone le "strade" con i propri corpi, impegnano comunque molto concretamente i sensi della vista, dell'udito, del tatto, con conseguenze su tutte le pulsioni riferite al loro uso.

Anche tramite Internet, dunque, accade ciò che accadeva prima del suo avvento: ciascuno di noi spesso esercita contestualmente più diritti, incontra i limiti corrispondenti e deve ben valutare l'idoneità a tal fine degli specifici strumenti o mezzi messi a propria disposizione.

Un esempio utile può essere quello relativo, in questo tempo di emergenza sanitaria, alle modalità di svolgimento dei nostri convegni o incontri universitari. Tramite le piattaforme web di videoconferenza, alcuni dei partecipanti hanno la possibilità di manifestare il proprio pensiero (scientifico) e allo stesso tempo stanno insegnando e lavorando; altri si formano/istruiscono, tutti sono compresenti (anche se si è presso il proprio domicilio⁴) e, probabilmente, è allo stesso tempo possibile per i partecipanti comunicare riservatamente, manifestando, con gli strumenti idonei, solo ad alcuni specifici interlocutori idee o giudizi. L'oggetto della nostra riflessione, il lavoro, si nutre appunto della necessità di esercitare contestualmente una serie di facoltà.

In Europa – a partire dall'affermarsi di una morale dell'operosità borghese⁵, poi condivisa dal pensiero liberale e da quello socialista, almeno fino a tutto il XX secolo⁶ – la centralità del lavoro e delle sue garanzie è un portato culturale, politico e (poi) giuridico, soprattutto considerato che esso è una delle forme di espressione umana che più di altre accomuna, nel senso proprio che è esperienza comune praticamente a tutti, il destino degli individui.

La nozione costituzionale di lavoro non è per nulla semplice da spiegare, perché felicemente ricca, completa e articolata. Le prescrizioni della nostra Carta a riguardo, a partire dalla scelta del principio lavorista come fondamento dell'ordinamento democratico repubblicano, sono tra le più feconde di cambiamento sostanziale della condizione dei singoli e delle collettività (dallo Stato stesso, alle singole e più minute formazioni sociali) in cui le persone si trovano e scelgono di essere e operare.

È certo che sia stata la nostra stessa Costituzione a porre il lavoro (diritto e dovere) al centro della vita della nostra collettività – con evidenti i riflessi sulla stessa identità democratica della comunità nazionale, considerato quanto dispone l'art. 3, secondo comma Cost., ossia la prescrizione che la partecipazione dei lavoratori (evidentemente per mezzo del loro tempo messo a disposizione) all'organizzazione del Paese, sia non solo economica, ma sociale e politica⁷ –, ma è certo anche l'inverso: il lavoro, per chi sa interpretare la Carta, è, può e deve essere tempo di esercizio di libertà. Così, mirabilmente, ne aveva parlato Gianni Ferrara: «Se è vero che la connotazione che identifica la condizione umana è il lavoro, è vero anche che è il lavoro che la qualifica. È vero anche che riconoscere dignità alla condizione umana equivale a riconoscere dignità alla condizione umana di lavoratrice e di lavoratore. Che è poi quella che coglie della condizione umana non soltanto il tratto che la accomuna, ma che la accomuna in quanto collega l'una condizione all'altra e tutte nella produzione della ricchezza sociale, e può riscattare, perché massimamente umana e provvista di tutta la dignità che perché tale deve esserle riconosciuta, anche il prodotto del lavoro umano, riscattarlo dalla forma di merce, in quanto e per quanto intriso di dignità sociale, di quella stessa socialità che è incorporata nella ricchezza prodotta»⁸.

Per quanto riguarda le brevi osservazioni sull'oggetto specifico di questo intervento, si può partire dal rimarcare che la sottrazione del tempo di lavoro a disposizione di ciascuno dal tempo di vita complessivo dà come risultato il tempo che, ancora oggi, chiamiamo "libero" o di "non lavoro"; come notano molti giuslavoristi, è quanto meno significativo che, anche lessicalmente, quest'ultimo continui a essere definito attraverso una sottrazione rispetto all'adempimento «e non come limite esterno di esigibilità della prestazione»⁹.

Il lavoro occupa tantissimo del tempo che è a nostra disposizione, ma oggi non costituisce o non vogliamo che sia la sua principale o maggiore caratterizzazione. Dovremmo cioè aver raggiunto quel punto della Storia che ci emancipa dalla condizione che il lavoro – inteso come in gran parte sussunto



sotto la forma salariata nei sistemi capitalistici regolati dagli ordinamenti giuridici democratici – occupi la maggior parte della nostra vita e sentirci più vicini al paradigma aristotelico secondo cui la *scholè* ha la priorità sulla *ascholia*¹⁰, dedicando ad altre attività del tempo comunque potenzialmente proficuo per noi stessi e per gli altri.

È e sarà, ancor di più in futuro, l'uso della Rete Internet ad accompagnarci in questa direzione?

Il dibattito su tale possibilità è assolutamente aperto.

2. Il lavoro tra libertà e subordinazione. I nodi emersi con l'economia digitale

Siamo pienamente immersi, è utile ricordarlo, in una trasformazione profonda delle forme del lavoro, dei sistemi produttivi e del rapporto tra capitale e lavoro (tra datori e prestatori)¹¹.

Come tutte le tecnologie, quella digitale è frutto dell'ingegno umano, ma dell'uomo plasma e modifica anche le abitudini e gli ambienti di vita, fino ad "incorporarsi" nelle sue stesse strutture cognitive. Nella fase avanzata del capitalismo, caratterizzato da una forte finanziarizzazione dell'economia, su scala globale sono in aumento i lavori caratterizzati da attività cognitive non-routine, o meglio che in parte non lo sono, aspetto che a molti appare come la prova del progressivo superamento in atto del modello fordista e del capitalismo fondato sulla subordinazione tra lavoratore e datore di lavoro¹². Inoltre, almeno prima della pandemia, le evidenze legate ai "nuovi" modelli e processi di produzione hanno riguardato l'organizzazione ingegneristica, l'automazione e informatizzazione in tutti i campi, la delocalizzazione in Paesi con minor costo del lavoro, lo spostamento degli occupati verso il settore dei servizi, l'eccesso di capacità produttiva e l'abbassamento dei prezzi, lo sviluppo dei mercati finanziari, l'acquisizione di posizione dell'industria (oligopolistica) dell'informazione e dell'intrattenimento.

Ma è veramente in crisi il paradigma della subordinazione o piuttosto è necessario guardare altrove per individuare nuovi soggetti e contesti subordinanti¹³? È vero che il lavoratore possedendo lo smartphone, possiede i mezzi di produzione del lavoro o che l'autoimprenditorialità sia alla portata di tutti¹⁴? Dove comincia e dove finisce un'azienda (la sua attività produttiva) nell'economia digitale?

Come cercherò di chiarire oltre, appare oggi maggiormente fondata su evidenze la considerazione che l'uso sociale massivo del digitale (le piattaforme sono oggi considerate strutture sociali¹⁵) attraverso i molti device a nostra disposizione, con una potenza

di calcolo in crescita esponenziale, dia la possibilità di estrarre valore da comportamenti individuali; si parla infatti di azioni di *micro-working* compiute intenzionalmente, come commenti online o compilazione di *captcha*, ma anche costruite da piattaforme di *crowdworking* vere e proprie¹⁶. È necessario, di conseguenza, analizzare quanto e come le nostre relazioni siano permeate oggi dall'uso degli algoritmi caratteristico dei nuovi media e con quali ripercussioni sull'esercizio di potere "politico", almeno inteso nella sua accezione di capacità di fatto di orientare comportamenti individuali e collettivi, fino a disvelare le degenerazioni legate alle manipolazioni intenzionali, connesse alla questione della profilazione (ai sensi della attuale disciplina dettata dall'Ue)¹⁷ a fini di disinformazione¹⁸.

Queste evidenze confutano, forse definitivamente, l'idea (anche di alcuni giuristi e legata ai suoi albori) che la Rete sia utile a garantire soprattutto uno spazio di emancipazione e di liberazione, tendenzialmente da preservare proprio nelle sue caratteristiche di "anarchia" e di insofferenza alla regolamentazione. E così, mi sembra il caso di citare la famosa frase di Alexander Hamilton – tratta dai *The Federalist Papers* per supportare la battaglia per l'approvazione della Costituzione degli Stati Uniti d'America – che riprende le tesi di Machiavelli e Hobbes su come l'uomo è e non come dovrebbe essere: «se gli uomini fossero angeli, non ci sarebbe bisogno di governo».

È proprio a partire dal riconoscimento del diritto soggettivo di accesso all'infrastruttura Internet e alle garanzie legate alla sua effettività, che l'ordinamento giuridico sta facendo i conti innanzitutto con l'economia (della informazione) digitale¹⁹, in cui la componente dello scambio di dati, se si preferisce, la componente immateriale²⁰, modificando i bisogni individuali e collettivi, caratterizza e ridetermina ogni merce o servizio, rendendo indispensabile la trasformazione degli apparati di produzione, di commercializzazione e di consumo, di conseguenza ogni ambiente di vita a questi connesso.

Non solo nel nostro continente, questi processi si stanno realizzando sia dentro sia fuori la produzione industriale alla quale siamo abituati, ossia quella che ha comunque come riferimento il lavoro salariato, e coinvolgono, facendole emergere, nuove soggettività e dunque nuove conflittualità sociali²¹. Del resto, con il digitale sono mutate anche forme e modalità della condivisione e del senso di comunità durante e tramite il lavoro, perché a monte è cambiato il concetto stesso di luogo di lavoro dove queste dovrebbero svilupparsi.

Così, oltre a comprendere quali e quante nuove opportunità di lavoro o professione si stiano ge-



nerando – a discapito magari di alcune o molte di quelle ancora in atto – è necessario (e direi urgente) studiarne la natura, indagarne le qualità e, nella prospettiva della politica del diritto, indirizzarne le caratteristiche al fine di ridefinirne le garanzie.

Questa tendenza all'obsolescenza sta, infatti, trascinando con sé anche il modello di welfare che caratterizza e conferisce valore ai nostri ordinamenti democratici, già di per sé ancora molto perfezionabile nella prospettiva della piena attuazione costituzionale. Si pensi (almeno) alle gravi carenze nel riconoscimento e garanzia del valore prodotto dal "lavoro" di cura all'interno dei nuclei familiari²², un tema che diventa centrale proprio per l'analisi delle tutele giuridiche riferite alla distinzione dei tempi di vita dai tempi di lavoro, giacché il tempo di non lavoro è spesso calato nel tessuto legislativo attraverso il filtro dei limiti piuttosto che attraverso la affermazione dei diritti²³.

In sintesi, il tema del lavoro può mettere bene in evidenza le peculiarità della fase storica che stiamo vivendo, probabilmente qualcosa di più complesso di una mera transizione, indotta dall'uso di nuove tecnologie.

Nonostante alcuni notino, condivisibilmente, che non si tratti di un reale cambiamento di rotta, ma più un "salto quantico" tra il vecchio e il nuovo, anticipato dalla introduzione di ulteriori media elettronici, ossia di strumenti che hanno consentito la liberazione dai vincoli spazio-temporali della comunicazione diretta²⁴, la trasformazione in atto, peraltro già da qualche decennio²⁵, mette comunque in discussione ogni tipologia di relazione tra umani e tra umani e pianeta.

Lungimiranza e una qualche audacia nella visione prospettica dell'analisi giuridica sono auspicabili e forse necessarie, anche per chi continua a credere che occorra sempre avere ben presente gli insegnamenti "fondamentali" e fare loro riferimento, perseguendo gli obiettivi che chi li ha impartiti si prefiggeva.

Per noi studiosi di diritto costituzionale, tali traguardi sono validamente prescritti dalla Carta.

3. Le garanzie costituzionali del diritto al lavoro e dei suoi corollari, alla prova dei tempi e dei luoghi messi a disposizione dalle tecnologie digitali

Nello spazio limitato di queste riflessioni, è possibile proporre almeno un percorso di ricerca, a partire da questa notazione: nello spazio dell'attuale capitalismo digitale o "cognitivo", se la tendenza ad essere costantemente connessi diventa una condizione diffusa

e normalizzata, definire il lavoro, per distinguerlo da altre attività, appare il passo essenziale da compiere.

Solo garantendo il diritto al lavoro specificatamente inteso, nel cyberspazio non meno che nella realtà tangibile che si avvale inevitabilmente anche delle tecnologie digitali, si potrà garantire l'effettività degli altri diritti esercitati tramite il web. Occorre, innanzitutto, tenere conto che si tratta di tecnologie caratterizzate da un'attuale quasi ubiquità e dalla velocità loro conferita dalla potenza della logica esponenziale.

Del resto, il problema delle necessarie nuove definizioni dei concetti di lavoro (non solo di quello contrattualizzato), di occupazione e di disoccupazione è ben chiaro a livello istituzionale, a partire dalla questione della classificazione statistica in uso a livello nazionale e dei paesi OCSE²⁶.

A me pare importante, nel contesto delle presenti riflessioni che, rispetto all'uso del Web e in generale delle tecnologie digitali, non solo si faccia chiarezza sull'inquadramento e sulle tutele riferite ai cd. lavoratori agili e ai lavoratori digitali tout court²⁷, ma che si intraprenda una discussione su quello che è stato chiamato "lavoro implicito"²⁸.

Non si tratta dunque solo di analizzare il dato che il lavoro sia oggi diventata un'attività probabilmente molto più pervasiva che nel passato – alcuni anzi, non a caso, parlano di un ritorno al passato più risalente, quello appunto privo delle garanzie introdotte dal costituzionalismo democratico contemporaneo – ma si tratta di affermare e documentare che oggi, durante lo svolgimento di altre attività non immediatamente percepite o considerate lavorative in senso proprio, si producono (almeno) alcuni degli effetti relativi alla prestazione lavorativa²⁹. Effetti, lo anticipo, che è possibile ricondurre tutti al principio della redistribuzione della ricchezza, quindi alla produzione e all'uso di valore e plusvalore; tanto che, in questa prospettiva, nella lettura di tale trasformazione è possibile fare emergere almeno la continuità della validità delle categorie concettuali otto-novecentesche³⁰.

Che caratteristiche peculiari (quali qualità) hanno queste prestazioni?

Considerato che l'esistenza delle persone produce tracce/informazioni che tramite le tecnologie digitali possono oggi essere selezionate, raccolte, stoccate e usate molto più efficacemente di prima e dunque sono merce di maggior valore rispetto al passato, è possibile "mettere a reddito" molti più aspetti della stessa nostra vita; è possibile creare plusvalore in modo continuo, crescente e in gran parte ancora oggi occulto³¹.

Si tratta, in sintesi, di uscire definitivamente da quella fase della ricerca giuridica che ci ha visti perlopiù osservatori attoniti di fronte alla frontiera dello



spazio che l'uso della Rete internet sta occupando nel costituzionalismo contemporaneo³²; di discutere senza remore e a partire dagli stessi presupposti scientifici che connotano le nostre discipline. Per quanto riguarda lo studio del diritto costituzionale, di andare molto oltre l'analisi di Internet come mezzo essenzialmente al servizio di espressione del pensiero e della comunicazione riservata, come dimostra anche solo il dibattito sull'opportunità di inserire un esplicito riferimento ad Internet e al diritto di accesso alla relativa infrastruttura nel testo della Costituzione, avviato da Stefano Rodotà e ancora oggi aperto, ma fermo proprio sul nodo di "dove" operare la revisione del testo³³.

In questa prospettiva, se riferito al cyberspazio il tema del lavoro, della attualizzazione della sua definizione che si sta tentando in Italia, negli altri contesti nazionali europei e nell'Ue, è interessante quanto impegnativo e delicato. La sfida è sempre la stessa: non essendo possibile dare per scontato che l'avanzamento tecnologico sia sempre un vantaggioso progresso in termini sociali, è necessario nella contemporaneità rafforzare o introdurre *ex novo* strumenti giuridici a garanzia dei fondamenti del costituzionalismo democratico (definizione e delimitazione del potere, riconoscimento e tutela dei diritti, definizione delle responsabilità conseguenti rispetto a controllo e sorveglianza).

Partiamo, allora, dal principio lavorista e dalla definizione che del lavoro dà l'art. 4, secondo comma della Costituzione e dalla sua interpretazione.

Il lavoro è una condizione caratterizzante ciascuno e (entro certi limiti) tutti gli individui: per questo motivo, allo stesso tempo è condizione collettiva, che forma identità e coscienze sia individuali sia di gruppo. Ciò che rende la nozione di lavoro tale è proprio la prescrizione costituzionale dell'art. 4, che definendolo una attività o una funzione, lo connota di questo valore: che sia «secondo la proprie possibilità e la propria scelta» e che «concorra al progresso materiale o spirituale della società»³⁴.

Tutte le prescrizioni costituzionali che (in particolare nella parte prima, al titolo III) corredano il principio lavorista e il diritto al lavoro così come proclamati negli artt. 1 e 4, sono – come appunto indica il primo comma dell'art. 4 – le leve essenziali e irrinunciabili per promuovere le «condizioni che rendono effettivo questo diritto». In sintesi e nell'ordine in cui sono indicati dall'art. 35 all'art. 40 Cost., sono infatti corollari al diritto al lavoro³⁵: formazione professionale; accordi internazionali; tutela lavoro all'estero; retribuzione proporzionata e ancorata a sussistenza e dignità; durata massima, riposo e ferie; parità donna-uomo; tutele specifiche donna e minori; tutela

da infortuni, malattie, inabilità, invalidità, disoccupazione involontaria, vecchiaia; sindacato e sciopero.

È sempre necessario poi ricordare, come accennato all'inizio, che i diritti di libertà – opportunamente e necessariamente individuabili ciascuno con le sue caratteristiche specifiche quanto a oggetto, contenuti, limiti e strumenti – sono esercitati spesso contemporaneamente, con un effetto sinergico, utile quando non indispensabile al sostanziale soddisfacimento di ognuna di quelle pretese. Solo per fare un esempio rispetto al nostro tema: il diritto al lavoro, che come abbiamo appena ricordato ha tra i suoi corollari la formazione professionale (che oggi l'ordinamento giuridico garantisce come "continua"), si nutre del diritto all'istruzione, perché è essenzialmente questo il miglior presupposto per promuovere speranze e ambizioni individuali rispetto alla "scelta" lavorativa. Così, ovviamente, oltre alle garanzie legate alla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, il generale diritto alla salute è preconditione che va nella stessa direzione... ecc.

4. Frammenti di un dibattito europeo: dal diritto alla disconnessione al reddito di base garantito

Nella visione del costituzionalismo democratico del secondo Novecento, trasferito nella Carta costituzionale, accanto alla protezione naturale o meglio necessitata offerta dalla famiglia al sostentamento economico diretto e indiretto ai suoi componenti (lavoratori e disoccupati che siano), è aggiunta la protezione e promozione dell'individuo offerta dalla Stato sociale. La valenza di questa aggiunta è stata ed è ancora oggi la rivoluzione portata dai diritti sociali, fondati sul principio di uguaglianza sostanziale.

Passa da qui il percorso di attuazione della prescrizione costituzionale che il lavoro debba trasformarsi da solo mezzo di sostentamento a promozione della realizzazione delle persone.

Molti oggi si chiedono se la crisi in atto, sia della famiglia tradizionale sia della tenuta del welfare state, possa essere sfruttata come occasione per un cambio di visione e di interpretazione della solidarietà (che viene appellata come «solidarietà riflessiva»). Al centro del sistema andrebbe così implementato il reddito di base garantito, come pilastro di una responsabilità sociale collettiva, circolare; che sia più smaliziata o matura, che punti sulla possibilità di emanciparsi dai genitori veri e da quello putativo, lo Stato, per alcuni versi simbolico, che attribuendoci la cittadinanza ci include nella collettività nazionale e al contempo ci fa muovere



re, da individui giuridicamente protetti, nello spazio internazionale³⁶.

E così, a fronte «dell'economia, dove la condivisione di dati, informazioni, conoscenze diviene il terreno di valorizzazione di ricchezze oligopoliste, dall'alto delle corporation tecnologiche e finanziarie, e di messa al lavoro relazionale, comunicativa, affettiva delle singole persone nel basso di una rete globale che diviene un centro per l'impiego temporaneo, precario e intermittente, aperto e accessibile 24/7», si parla di un reddito di esistenza nell'era digitale, che riconosca un «diritto sulla ricchezza prodotta, presente e futura, in rapporto alle condizioni reali entro cui detta produzione di ricchezza effettivamente si sviluppa»³⁷.

Per questo tipo di transizione culturale (dunque, poi, politica e giuridica) occorre, comunque la si pensi, analizzare e muovere verso pratiche sociali in grado di correggere un modello economico – quello digitale di piattaforma – che ha già avuto modo di mostrare le sue contraddizioni.

Questo dibattito è importante, e ovviamente molto stimolante, anche perché è continentale, è europeo. Del resto, le stesse istituzioni dell'UE, per reagire alla crisi del proprio modello sociale, avevano rilanciato i venti principi che compongono il Pilastro europeo dei diritti sociali (*European Pillar of Social Rights* – EPSR), adottato dalla Commissione europea il 17 novembre 2017 al vertice di Göteborg, dedicando il tredicesimo e il quattordicesimo principio alle prestazioni di disoccupazione e al reddito minimo; la proclamazione tuttavia è priva di valore giuridico vincolante e ripropone i seri problemi di credibilità del modello sociale europeo, essenzialmente sul piano dell'effettività³⁸.

La stessa apertura ad un dibattito ampio e transnazionale europeo si sta avendo in riferimento al diritto alla disconnessione introdotto a partire dal 1° gennaio 2017 in Francia, dalla *Loi Travail* (n. 1088 dell'8 agosto 2016) e appunto collocato nel ragionamento sulla conciliazione tra vita “non esplicitamente produttiva” e lavoro, valutata alla luce dell'impatto con le nuove tecnologie³⁹. La pandemia sta del resto spingendo verso la ricerca di soluzioni giuridiche soddisfacenti quanto urgenti.

La novità trae origine dal cosiddetto Rapporto Mettling del settembre 2015 e a seguito di una serie di accordi collettivi stipulati da imprese di grandi dimensioni che consentivano al prestatore di lavoro di disconnettersi al di fuori dell'orario di lavoro. Tale diritto «è applicato non solo ai c.d. *forfait jours*, che permettono di non rispettare la durata massima settimanale o giornaliera di lavoro, calcolando il numero di giorni lavorativi all'anno (28), ma a tutte

le tipologie di lavoro»⁴⁰. In Italia, è menzionato dall'art. 19, comma 1, legge 22 maggio 2017 n. 81, rubricata «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», nella parte della legge dedicata al c.d. lavoro agile o smart working, a sua volta definito all'art. 18, quale «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva»⁴¹.

Comprensibilmente appellato e salutato dalla cronaca come il diritto a stare off line, utile risposta alla pervasività spaziale e temporale della connessione alla Rete, anzi bilanciamento del diritto di accesso ad Internet, le facoltà che la disconnessione selettiva garantisce riguardano tuttavia le (sole) prestazioni lavorative e sono a tutela della salute e benessere del lavoratore e della sua vita privata, in linea anche con l'assunto che il riposo del lavoratore, esplicitamente tutelato dalla Costituzione, è funzionale all'idea del pieno sviluppo della personalità dell'individuo⁴².

Riconoscendo al lavoratore la non reperibilità telematica al di fuori dell'orario di lavoro, ci si propone di evitare le degenerazioni che proprio le nuove modalità del lavoro al tempo del digitale hanno portato inequivocabilmente ormai alla luce; così, come è accaduto in generale per la nuova disciplina europea in materia protezione di dati personali, non si può tendere all'obiettivo della effettività dei diritti⁴³ senza che il legislatore (nazionale o europeo) introduca «misure tecniche e organizzative adeguate»⁴⁴.

Tuttavia, tali misure sono definite, insieme ai tempi di riposo del lavoratore, dall'accordo tra le parti e non direttamente previste dalla legge, tanto che «al di fuori di qualsiasi mediazione sindacale, potrebbe finire per pregiudicare le possibilità di attuazione concreta della garanzia legale»⁴⁵. La decisione del Legislatore di non qualificare espressamente la disconnessione come diritto soggettivo, ovviamente non determina direttamente né obblighi per il datore di lavoro né tutela giurisdizionale, mentre si rileva che – allo stato attuale – stentano a emergere all'interno della contrattazione collettiva, compiuti modelli di regolazione della disconnessione (i pochi accordi siglati, riguardano il settore assicurativo e bancario).



L'UE, al momento (con la Risoluzione del Parlamento europeo del 21/1/2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione (2019/2181(INL)) ha almeno dimostrato di avere piena consapevolezza che «un utilizzo adeguato degli strumenti digitali può costituire un valore aggiunto per i datori di lavoro e per i lavoratori in quanto consente una libertà, indipendenza e flessibilità maggiori per organizzare meglio l'orario di lavoro e le mansioni lavorative, ridurre il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro e facilitare la gestione degli obblighi personali e famigliari, creando in tal modo un equilibrio migliore tra vita privata e vita professionale», a patto però «di sviluppare un quadro chiaro che promuova la flessibilità personale e contemporaneamente la protezione dei diritti dei lavoratori»⁴⁶.

Nella Raccomandazione si qualifica il «diritto alla disconnessione», come «fondamentale» (considerato H) e si riconosce ai lavoratori la facoltà di «astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche lavorative, come telefonate, *email* e altri messaggi, al di fuori del loro orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi ufficiali e annuali, i congedi di maternità, paternità e parentali nonché altri tipi di congedo, senza conseguenze negative»; si sottolinea che «dovrebbero essere garantiti una certa autonomia, flessibilità e il rispetto della sovranità sul tempo, secondo il quale ai lavoratori deve essere consentito di organizzare il loro orario di lavoro in base alle responsabilità personali, in particolare l'assistenza ai figli o ai familiari malati; sottolinea che l'aumento della connettività sul luogo di lavoro non dovrebbe comportare discriminazioni o conseguenze negative in relazione alle assunzioni o agli avanzamenti di carriera» (punto 16). Importante appare il riferimento all'apprendimento da remoto e la formazione che dovrebbero essere considerati come attività lavorative e non dovrebbero essere svolti nell'orario di riposo o nei giorni liberi senza una compensazione adeguata (punto 23).

Se, nonostante i limiti appena richiamati, queste o future norme in tema di disconnessione in ambito lavorativo potranno concorrere a dare attuazione all'art. 36 della nostra Costituzione, occorre però a mio avviso evidenziare un'ulteriore finalità da perseguire, quella di riequilibrio dei rapporti di forza.

Lo stare in rete, ci ha insegnato Stefano Rodotà, appartiene ormai alla cittadinanza e contribuisce a determinarne i caratteri anche nella dimensione lavorativa⁴⁷; resta dunque valida, anche in questo ambito, l'invocazione di un *habeas data*, perché forme adeguate di tutela esigono «piena consapevolezza delle relazioni di potere implicate nella dimensione della sorveglianza»⁴⁸ e la richiesta di essere sempre

e, in apparenza, comodamente disponibili, seppure on line, è espressione chiara di subordinazione e di cattivo esercizio di controllo del datore sul prestatore di lavoro. Da questo punto di vista, si sia o meno d'accordo nell'inquadrare questo alla disconnessione od altri nel novero dei cd. nuovi diritti digitali, questi profili dimostrano che il condizionamento tecnologico pesa, non solo sul riconoscimento dei diritti, ma sulla loro attuazione e tutela, in riferimento al principio fondamentale della pari dignità sociale della persona, sancito dall'art. 3, primo comma della Costituzione.

Per concludere i riferimenti al contesto sovranazionale, è utile almeno accennare all'attuale concezione del lavoro presente nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea per evidenziarne alcuni riflessi sull'analisi delle trasformazioni prodotte dall'uso sociale delle tecnologie digitali.

È possibile, come per il caso italiano, distinguere la nozione di lavoro dai corollari che le istituzioni dell'UE dovrebbero garantire con specifiche leve (dalla regolamentazione alle politiche pubbliche)? Come l'interesse costituzionalmente protetto ad adeguate politiche per il lavoro può trovare una sponda efficace in Europa⁴⁹? Quali sono gli altri diritti a supporto e in sinergia con quello al lavoro?

Consapevole della sintesi quasi brutale, considerato che gli Stati nazionali andranno progressivamente a perdere la possibilità di disciplinare in modo autonomo i fenomeni che avvengono on line, è necessario porre la questione – considerato le direttrici lungo le quali l'UE si sta muovendo per riaffermare la propria «sovranità digitale»⁵⁰ – di quanto nel contesto eurocomunitario il governo della società appaia, ancora oggi, funzionale al mercato. Mentre gli Stati membri avevano adottato un modello sociale descrivibile come «welfarista» fondato sull'idea che ogni persona è intitolata come tale all'accesso a una serie di diritti di tipo assistenziale, l'UE ha progressivamente introdotto un modello «workfarista», in parte più universale ma anche condizionate e tendente alla residualità, basato sull'idea che diritti «sociali» – come pensioni, istruzione, sanità – spettino alle persone in quanto hanno partecipato, partecipano o sono disponibili a partecipare al mercato del lavoro e al suo efficientamento⁵¹.

Non si nega che tale prospettiva possa produrre comunque effetti positivi sulla vita degli individui e delle società. In questo senso, nell'affrontare le direttrici per l'economia digitale e la strategia sui dati, l'Unione è passata oggi dalla logica della cautela e regolazione dei rischi, alla logica della «opportunità» e della creazione di un contesto di fiducia percepibile per gli utenti. Si parte, tuttavia, dalla visione «politica» a cui prima ho accennato, che è molto



differente; è bene metterlo in evidenza, se si vuole indagare su quali margini ci siano per politiche europee tese a portare alla luce, in quella che è stata definita Industria 4.0⁵², i meccanismi di “lavoro implicito”⁵³ e sostanziale redistribuzione della ricchezza, non a partire dalla promozione della persona, ma dalla promozione del mercato e dei suoi attori più forti.

5. Cittadinanza europea, imposizione fiscale delle imprese digitali ed emersione del “lavoro implicito”. Alcune possibili linee di ricerca

Come fin qui ho cercato di argomentare, se il diritto del lavoro deve fare i conti con l’influenza del cambiamento tecnologico e il tempo di non lavoro deve essere garantito tramite il diritto alla privacy – nella sua prima ed essenziale accezione di diritto alla non ingerenza altrui sulla propria sfera di intimità e piena autodeterminazione degli spazi privati e familiari – per un possibile futuro approfondimento di ricerca costituzionalistica (che in questo contesto posso solo prospettare), a questo punto, i percorsi potrebbero almeno biforcarsi.

Circa il primo, delineato in precedenza, è opportuno in conclusione sottolineare che la pandemia in atto ha insegnato molto e a tutti su cosa significhi effettivo godimento delle garanzie costituzionali del diritto al lavoro, connesso o meno specificatamente all’uso delle tecnologie digitali. Ha insegnato quanto sia grave in termini di discriminazione e di dignità (anche solo percepita) la carenza o addirittura la esclusione anche di uno solo dei corollari a quel diritto. Mi limito a una sorta di elenco, peraltro non esaustivo: sospensione forzata dell’attività lavorativa, senza certezza di tutele di tipo innanzitutto economico; emersione del precariato e del lavoro sommerso e illegale; contrapposizioni vere o fittizie tra impiego pubblico e impiego privato; digital divide (in tutte le sue accezioni); eliminazione dalla distinzione tra luogo di lavoro (in particolare nel settore della istruzione⁵⁴) e luogo privato di vita (trasformazione che ha destrutturato il rapporto di lavoro dal punto di vista spaziale con le conseguenze sulla tutela della privacy e della protezione dei dati personali, anche di terzi)⁵⁵: non da ultimo, aumento del lavoro sia in termini quantitativi, sia qualitativi, perché ad esempio rende necessario lo svolgimento di mansioni aggiuntive non proprie e di attività – che i giuslavoristi chiamano «atti di diligenza preparatori dell’attività lavorativa» –, come quelle relative alla predisposizione degli spazi di lavoro e di verifica

del funzionamento delle tecnologie (peraltro spesso di proprietà del lavoratore stesso)⁵⁶.

È emersa, proprio perché accentuata e generalizzata, la tendenza delle imprese – già messa in evidenza da tempo dai giuslavoristi – a usare la cd. *data analysis*, non solo per studiare e prevedere le tendenze del mercato e dei consumatori, ma «per organizzare, dirigere e ottimizzare anche la gestione delle risorse umane, utilizzando informazioni estratte grazie alle nuove tecnologie dall’attività dei lavoratori ai quali appartengono»⁵⁷ (*data driven management*).

A fronte di tali considerazioni si possono, invero, trovare risvolti positivi, primo tra tutti l’accelerazione del dibattito sulle norme a garanzia dell’effettività del diritto di accesso alla Rete, che è il presupposto logico-tecnologico quando le attività lavorative si svolgono on line. Inoltre, come già evidenziato in precedenza, oggi chiunque si trovi a trattare questo tema ha finalmente compreso che non si può non parlarne in termini di inclusione/esclusione, di non discriminazione, quindi in termini di uguaglianza (formale e sostanziale) e che è appunto il nesso con l’art. 3 a portare alla “classificazione” del diritto di accesso alla Rete come diritto sociale.

Pertanto, della trasformazione economica e culturale in atto, non certo solo europea, ci si può sforzare di adottare un punto di vista per così dire ottimistico, come insegna lo stracitato pensiero di A. Einstein⁵⁸, fino ad arrivare ad un paradosso: quello per cui è possibile dire provocatoriamente che i cittadini italiani, europei e mondiali viaggiano a grandi e veloci passi verso la piena occupazione ovvero verso la piena “disoccupazione attiva”, perché – anche senza un “lavoro standard” – sono (siamo) sempre inseriti in un meccanismo di creazione di ricchezza⁵⁹.

È qui che si innesta il secondo possibile percorso di ricerca da approfondire.

Se l’ordinamento giuridico ha preso atto esplicitamente del tema dei limiti al potere di controllo del datore di lavoro, quando le prestazioni siano legate o collegate all’uso delle tecnologie digitali⁶⁰, occorre ancora evidenziare in che modo e con quali effetti, tramite l’uso del web, enti pubblici e privati traggano benefici organizzativi ed economici dalle prestazioni richieste e/o obbligate agli utenti/clienti, nelle procedure digitali che caratterizzano ormai la quotidianità delle nostre vite.

Ormai nessuno nega ciò che fino a pochi anni fa era considerato un ragionamento estremista, ossia la presenza di un vero e proprio spazio di mercato messo a disposizione dalle tecnologie digitali, in cui il consistente valore economico scambiato dalle imprese è costituito dagli stessi dati personali, anche sensibili, che (spesso obbligatoriamente) facciamo circolare



tramite Internet, per ricevere un servizio o procedere ad acquisti. Questi speciali elementi di conoscenza che tramite procedure algoritmiche vengono filtrati, incrociati usati e riusati sono merce privilegiata.

Certamente si può riaffermare ciò che oggi è diventato evidente a tutti, ossia che si crea sempre maggiore ricchezza sfruttando risorse messe in comune, come conoscenze, saperi, capacità relazionali e comunicative, etc. Il “miracolo” lo ha compiuto la Rete che ci ha resi tutti produttori di ricchezza (anche propriamente economica), attraverso un’attività quotidiana che – proprio pensando a questa sua capacità – può essere comparata alle prestazioni lavorative, e che troppo spesso non conosce pause, festività, non riconosce o si adegua al sistema fiscale ecc.

In sintesi, si tratta di produzione di ricchezza per altri, a fronte di “tempo di lavoro nostro” e, se nessuna modalità di remunerazione di queste forme atipiche di prestazione – che impegnano attenzione specifica e competenze spesso non elementari – è prevista, non ci potrà essere nessuna redistribuzione della ricchezza comunque prodotta.

Come del resto accadeva e accade anche nel mondo cd. reale (un esempio banale sono le casse fai da te dei supermercati o il più collaudato self service alla pompa di benzina o la promozione di un marchio attraverso il proprio abbigliamento), a ciascuno di noi vengono richieste azioni che fino a poco tempo fa erano parte dei processi aziendali o di quelli amministrativi pubblici; si pensi ad esempio alla *customer satisfaction* o alla autovalutazione continua delle performance, che oggi – anche nelle p.a. – affianca le procedure di controllo e che ci è sollecitata non come lavoratori, ma come clienti o utenti del settore pubblico e del settore privato.

Altro esempio: se ci “sostituiamo” all’agente di turismo che monitora e seleziona per il cliente il biglietto più vantaggioso o l’albergo più adatto, probabilmente lo facciamo con la volontà che il tempo dedicato personalmente a questa selezione ci permetta di risparmiare il costo dei servizi di agenzia, in realtà, quella nostra attività – ormai quasi professionale – non è tanto al servizio della nostra personale economia domestica, ma è parte integrante dei processi di produzione e di commercializzazione dei beni e dei servizi di varie e concatenate imprese.

Non solo è il tempo messo a disposizione dalle persone ad essere merce/valore di scambio, ma anche la loro costante “attenzione”, soprattutto legata al senso della vista, il primo che viene sollecitato usando il web. Attraverso l’uso dei dispositivi digitali – sempre più vicini al nostro corpo e quindi costantemente e facilmente disponibili – gli utenti connessi in Rete, nel richiedere un prodotto o un servizio gratuito o a

pagamento, compiono attività utili e economicamente proficue al funzionamento delle piattaforme o ai social network di cui si avvalgono. Tali soggetti sono in grado di raccogliere oggi una mole enorme di dati e soprattutto sono in grado di riutilizzarli, una volta analizzati, organizzati e valorizzati, in base ai propri interessi⁶¹. Non è un caso che l’UE stia prestando la massima attenzione ai profili legati alla responsabilità degli *Internet service providers*, nei fatti non più considerabili come intermediari neutrali, per come organizzano e gestiscono i contenuti *user-generated* e trattano i dati dei propri utenti a fini di profitto.

Non solo non esiste alcun tipo di remunerazione a fronte del fatto che l’utente entra nella catena produttiva, ma nascono per lui oneri affatto trascurabili, in termini di tempo, di competenze, di acquisizione e manutenzione di strumentazione tecnologica ecc. Emerge così una sorta di esternalizzazione nel corpo sociale di una parte di quel ciclo economico, una collocazione verso l’utenza del segmento di lavoro che di fatto viene messo in carico all’utente che acquista il servizio o lo utilizza in cambio dell’uso dei propri dati⁶², con evidenti riflessi sulla qualità delle relazioni giuridiche.

Così facendo non solo ognuno di noi si sostituisce e rende superflui personale e tipologie di lavoro prima necessari, ma trasferisce i propri dati a strutture accentrate che ne traggono profitti. Siamo ad un tempo clienti e lavoratori. “Lavoratori della conoscenza” più o meno consapevolmente sfruttati. Lavoratori paradossalmente, appunto, sempre più stabili, dentro quel meccanismo di produzione di ricchezza verso l’alto e riduzione delle garanzie dei diritti, compresse verso il basso, tanto da far prevalere di fatto, in assenza di un decisivo intervento del diritto, quello che è stato definito, «un principio di sproporzione mistificato dall’uguaglianza formale della profilazione di massa»⁶³.

Constatare che non sia certo nuova la questione della “disoccupazione tecnologica”, ossia delle profonde trasformazioni che ha sulla occupazione qualunque innovazione tecnologica, con lo scopo di rendere più efficiente il lavoro e il relativo mercato⁶⁴, non ci esonera da rinnovare ragionamenti, analisi e confronti di fronte alle peculiarità delle attuali (digitali) nuove tecnologie.

È diventato di conseguenza urgente, anche nella prospettiva del diritto, analizzare se e in che modo le piattaforme digitali siano di fatto destinatarie e utilizzatrici dei benefici economici del tempo “messo all’opera” degli individui al di fuori delle proprie specifiche attività come lavoratori, consumatori, contribuenti ecc., delle “persone”, quindi, che la scienza giuridica considera innanzitutto dotate di volontà, in-



tenzionalità e capacità di esercizio di diritti, compiutamente garantiti dall'ordinamento democratico⁶⁵.

Questo profilo oggi, almeno parzialmente, sta emergendo: a partire dalla Direttiva 95/46 (art. 15) e poi dal d.lgs. attuativo n. 196/2003 (art. 14), i titolari del trattamento dei dati personali non possono assumere decisioni automatizzate ossia fondate sulla raccolta e sulla elaborazione di informazioni mediante l'impiego di sistemi tecnologici automatizzati quali software e algoritmi; con l'entrata in vigore del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) – che applica anche alle piattaforme della *gig economy* – la disposizione dell'art. 22 rubricata “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione” stabilisce al primo comma che «L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».

Più in generale, avvalendosi dei diversi strumenti normativi a disposizione, negli ultimi anni le Istituzioni dell'UE stanno progressivamente intervenendo per cercare di dare un assetto più chiaro e democraticamente sostenibile all'economia digitale nello spazio europeo, con un'attenzione prevalente alle diverse sfaccettature del tema della sua sicurezza⁶⁶.

A questi fini è cruciale il dibattito che si avviato sulla cd. *Web Tax*. Il proposito di adeguare le norme fiscali all'economia dell'era digitale è stato formulato a livello internazionale da molto tempo, e in Europa, il dibattito più generale sulla possibilità di contrastare le agevolazioni fiscali si è avviato già nel 1997, quando l'OCSE ha provato, senza successo, a varare il *Tax Planning*. Di recente, l'OCSE – a seguito della negoziazione che ha coinvolto tutti i Paesi appartenenti all'*Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* – ha pubblicato i Rapporti sui *Blueprints* del Pillar I e del Pillar II (ottobre 2020) e ha condotto una consultazione pubblica (conclusa il 15 gennaio 2021). Il Pillar I parte dalla necessità di superare gli attuali criteri basati sulla presenza fisica dei soggetti imponibili ed è finalizzato alla definizione di nuove imposizioni fiscali; il Pillar II ha come obiettivo l'introduzione di un livello minimo effettivo di tassazione per imprese operanti a livello internazionale.

Come è necessario sottolineare, la difficoltà di queste azioni sta nella stessa individuazione della base imponibile nell'economia digitale, considerato che: «1) la fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale (es. e-commerce). Tale dematerializzazione dell'economia e della produzione del reddito costituisce un cambiamento di non poco momento considerando che i sistemi fiscali sono, tradizional-

mente, basati su un'economia di produzione fisica; le imprese residenti in un Paese sono di regola tassabili in un altro Paese in cui realizzano profitti solo qualora vi abbiano una stabile organizzazione, ovvero una sede materiale fissa; 2) le situazioni in cui i consumatori accedano a servizi digitali gratuitamente, a fronte della mera corresponsione dei propri dati personali (es. Google, Facebook; 3) l'applicazione di diritti alle transazioni di e-commerce»⁶⁷. Occorre poi considerare che – in base a stime effettuate dalla stessa Commissione UE – la diffusione delle tecnologie digitali ha comportato l'aumento di quasi un terzo della produzione industriale complessiva in Europa e che il tasso di imposizione effettiva delle “imprese digitali” è attualmente due volte inferiore a quello applicato alle altre.

Sulla questione specifica, gli ultimi passi compiuti dalla Commissione europea nell'ambito della politica (considerata prioritaria) per la creazione di un mercato unico digitale hanno prodotto (21 marzo 2018) un pacchetto di proposte, legislative e non, al fine di assicurare che le imprese che operano nell'UE paghino le tasse nel luogo in cui sono generati gli utili e il valore. In particolare: una proposta di direttiva per disciplinare – come soluzione a lungo termine – la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa COM(2018) 147, in modo che gli utili vengano registrati e tassati là dove le imprese hanno una forte interazione con gli utenti attraverso canali digitali; una proposta di direttiva sul sistema comune d'imposta sui servizi digitali, applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali COM(2018) 148 (imposta sui servizi digitali - ISD). A luglio di quest'anno, la Commissione UE ha dichiarato di aver deciso di sospendere momentaneamente il lavoro in corso sulla proposta per una *Web Tax* per consentire al G20 e all'OCSE di completare il lavoro per raggiungere un accordo completo sulla tassazione del reddito ottenuto dalle imprese digitali. La sospensione tiene conto della reazione degli USA e rinvia comunque all'avvio del lavoro tecnico, avviato al G20 dell'economia tenutosi a Venezia (sempre a luglio 2021), che ha portato all'intesa per una imposta minima del 15 per cento a carico di tutte le grandi compagnie, da versare nei Paesi dove vendono prodotti e servizi.

Intanto a livello degli Stati nazionali, in Italia il Parlamento ha legiferato introducendo l'Imposta sui Servizi Digitali (ISD) nella legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, (art. 1, commi 35-50), poi modificata dalla manovra 2020 (legge n. 160/2019), ossia un'aliquota del 3% sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati nel corso dell'anno solare dalle aziende che realizzano, ovunque nel mondo, singolarmente o congiunta-



mente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali.

Per servizi digitali si intendono quelli che: veicolano su un'interfaccia digitale pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; mettono a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che permette agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; permettono la trasmissione di dati raccolti da utenti e che sono originati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. Il ricavo imponibile è tale se l'utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Infine, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 ha dato applicazione all'imposta, chiarendo i casi di esclusione di alcuni servizi e relative prestazioni accessorie⁶⁸.

Per concludere sul punto, se l'aliquota annunciata dai Paesi del G20 sia soddisfacente per un ristoro – almeno indiretto perché in termini di vantaggio generale per le casse degli Stati – del tempo dei privati messo a profitto dal mercato digitale, o piuttosto sia stata immaginata perché “sostenibile” e dunque accettabile dalle *big companies* del Web, considerati gli enormi utili corrispettivi, occorrerà valutarlo con attenzione, così come ci si dovrà interrogare sulla legittimazione democratica dei luoghi ove queste – pure significative e proficue decisioni – vengono assunte.

Occorre però andare oltre e analizzare il rapporto di sostanziale subordinazione non solo e non tanto delle persone alla tecnologia, ma di privati ad altri privati che tramite quella tecnologia detengono e sono in grado di esercitare un potere di fatto e un'influenza, spesso priva o al di là dei limiti dettati dall'ordinamento giuridico. In pratica si assiste, ancora spaesati, all'assenza di un progetto politico che possa proporre norme efficaci di redistribuzione sociale di questa ricchezza prodotta dall'agire collettivo e in Rete delle persone.

Mentre ancora e condivisibilmente, nella prospettiva del sindacalismo, molti sono impegnati a riflettere su come garantire un salario (universale) di base che, coniugato ad una riduzione dell'orario, consenta di liberare davvero tempo di vita dal tempo di lavoro⁶⁹, sembra necessario in definitiva non trascurare quegli spunti importanti di confronto, cui ho fatto prima riferimento, che arrivano dal dibattito globale intorno al concetto e alla possibile «introduzione di uno strumento di garanzia del reddito di base – inteso nelle sue diverse forme comprese tra reddito minimo garantito e reddito di esistenza, universale e incondizionato (UBI) – come architrave di un nuovo Welfare e di una inedita cittadinanza sociale, che superi in

modo progressivo quella pensata per i soggetti titolari delle forme del lavoro salariato, solo parzialmente maggioritari nel secondo Novecento europeo»⁷⁰.

La sintesi finale delle considerazioni che sopra ho sviluppato, tese appunto a porre le basi per ulteriori approfondimenti di ricerca, non conduce certamente ancora a conclusioni, ma porta almeno a formulare ulteriori e più specifici interrogativi da cui (ri)partire, perché interessano lo studio del costituzionalismo contemporaneo, in un costante e proficuo dialogo transdisciplinare: ogni volta che viene prodotta ricchezza, si è in presenza di lavoro? Quali sono le garanzie dei comportamenti individuali o collettivi in Rete, esplicitamente riconducibili ad attività lavorativa, che occorre implementare? In che modo considerare giuridicamente rilevanti altri comportamenti individuali o collettivi in Rete che, producendo reddito e contribuendo al progresso del Paese, promuovono la personalità degli individui? Chi attualmente percepisce tale reddito? Come avviene o dovrebbe avvenire la sua eventuale redistribuzione?

Note

¹Per la nozione di “effettività” applicata al diritto si vedano P. PIOVANI, *Effettività (principio di)*, in “Enciclopedia giuridica”, XIV (1965), p. 420 ss. e G. GAVAZZI, *Effettività (principio di)*, in “Enciclopedia giuridica”, Treccani, 1989, vol. XII. Sui problemi dell'effettività delle regole nello Stato moderno, si vedano G. SILVESTRI, *L'effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale*, Editoriale scientifica, 2009; L. FERRAJOLI, *Effettività primaria e effettività secondaria. Prospettive per un costituzionalismo globale*, in A. Catania (a cura di), “Dimensioni dell'effettività, tra teoria generale e politica del diritto”, Giuffrè, 2005, p. 129 ss; con particolare attenzione all'effettività delle norme europee, P. BILANCIA, *L'effettività nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria*, *ivi*, p. 3 ss. e ID., *I diritti fondamentali e la loro effettività*, in Aa.Vv., “Studi in memoria di Bruno Carboni”, ESI, 2010, p. 22, che ribadisce come «Un primo approccio di metodo nello studio dei diritti fondamentali guarda, come noto, alla struttura effettiva dell'ordinamento da cui questi siano riconosciuti e garantiti allo scopo di dedurre il grado di condizionamento che i principi dello “stato di diritto” assicurino agli strumenti di tutela dall'ordinamento stesso normativamente declinati. È l'approccio che fa riferimento, insomma, alla fenomenologia della democrazia sostanziale quale riflesso del concreto operare degli istituti della democrazia procedurale, o formale nel quadro di una teoria normativa della Costituzione europea che si ponga ad integrazione della legalità formale, o delle teorie delle forme procedurali quali strumenti di tutela dei diritti dei singoli». Su diritto del lavoro e principio di effettività, così come elaborato dalla Corte di giustizia per assicurare piena attuazione agli strumenti normativi dell'Unione europea privi di efficacia diretta, cfr. G. ARMONE, *Principio di effettività e diritto del lavoro*, in “Questione giustizia”, 24/04/2018; P. TULLINI, *Effettività dei diritti fondamentali del lavoratore: attuazione, applicazione, tutela*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2016, n. 150, p. 291 ss.

²Nelle sue versioni: 1.0 (Web tradizionale, *web marketing*), 2.0 (Web sociale, *social media marketing*), 3.0 (Web semanti-



co, *semantic/contextual discovery-search marketing*), fino al 4.0 cd. Internet delle cose (Web ubiquest, *u-marketing*).

³Come tra i primi ci ha insegnato S. RODOTÀ, in molti contributi, cfr. in particolare, *Il mondo della Rete, quali diritti, quali vincoli*, Laterza, 2014, spec. p. 13 ss.

⁴La dottrina maggioritaria non ammette la possibilità che tramite Web si possa esercitare anche la libertà di riunione, riconosciuta e garantita dall'art. 17 Cost., il dibattito tuttavia è aperto; sul punto, sia consentito un rinvio a P. MARSOCCI, *Lo spazio digitale dei lavori parlamentari e l'emergenza sanitaria Covid*, in "MediaLaws", 2020, n. 2, p. 68 ss. e alla bibliografia *ivi* riportata.

⁵Descritta da Max WEBER nel suo saggio più conosciuto, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, (1904), BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 1991.

⁶Osservano P. CAPUTO, M. MINETTI, *Nostalgia del capitalismo*, in S. Bellucci, "AI-work. La digitalizzazione del lavoro", Jaca Book, 2021, p. 253 ss., che «L'interpretazione del capitalismo, di scuola classica o marxista, era rassicurante per la classe media lavoratrice. Il valore di merci e servizi era strettamente legato al lavoro umano. Solo il lavoro produceva valore (prima chiamato ricchezza, da Adam Smith ad esempio) e, sin dal tempo di Locke, esaurito culturalmente l'argomento del diritto divino, questo lavoro fondava la giustificazione della proprietà privata, persino delle ricchezze naturali e minerarie».

⁷In questo senso, cfr. le considerazioni di C. BUZZACCHI, *Il lavoro. Da diritto a bene*, Franco Angeli, 2019, p. 13. Cfr. M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in "ADL Argomenti di diritto del lavoro", 2010, n. 3, p. 632 ss.

⁸G. FERRARA, *I diritti del lavoro e la costituzione economica italiana ed in Europa*, in "Costituzionalismo.it", 2005, n. 3, p. 2. Cfr., anche, G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, Laterza, 2016, pp. 90-102. Per riflessioni organiche recenti, cfr. C. BUZZACCHI, *Il lavoro. Da diritto a bene*, cit. e C. PINELLI, *Lavoro e Costituzione*, Editoriale Scientifica, 2021.

⁹Cfr. M. D'ONGHIA, *Ritmi di lavoro e vita familiare*, in A. Occhino (a cura di), "Il lavoro e i suoi luoghi", Vita e Pensiero, 2018, p. 47 ss.; A. NICCOLAI, *Orario di lavoro e resto della vita*, in "Lavoro e diritto", 2009, n. 2, p. 243.

¹⁰ARISTOTELE, *Politica*, VII, 1333 a 30- b 5.

¹¹Le critiche più profonde alla sostituzione della politica con il mercato si trovano negli scritti di Z. BAUMAN (cfr. in particolare, *Homo consumens*, Erickson, 2007) e di J.P. FITOUSSI (cfr. in particolare, *La democrazia e il mercato*, Feltrinelli, 2004); la ricostruzione della storia di questa ideologia è offerta da P. ROSANVALLON, *Le capitalisme utopique. Histoire de l'idée de marché*, Éd. du Seuil, 1999. Mentre per la tesi che l'economia di mercato funzioni meglio della democrazia, cfr. per es. B. CAPLAN, *The Myth of the Rational Voter - Why Democracies Choose Bad Policies*, Princeton University Press, 2007. Chi fosse interessato agli effetti della sostituzione del cittadino con il consumatore sul piano dei diritti può leggere R. BIN, *I diritti di chi non consuma*, in G. Cocco (a cura di), "Diritti dell'individuo e diritti del consumatore", Giuffrè, 2010, p. 95 ss.

¹²Che, a mio avviso molto ottimisticamente, porta alcuni, come F. SEGHEZZI, M. TIRABOSCHI, *Al Jobs Act mancano l'anima e una visione del lavoro che cambia. Ecco perché rileggere oggi la Grande trasformazione di Polanyi*, in E. Dagnino, F. Nespoli, F. Seghezzi (a cura di), "La nuova grande trasformazione del lavoro. Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori ADAPT", ADAPT University Press, 2017, p. 21, a pensare che «In quanto generato dalla diminuzione del lavoro manuale, questo nuovo lavoro è incentrato sulle capacità intellettuali, che sono molto più di proprietà del lavoratore, in quanto sempre innovabili, ampliabili e adattabili, più

di quanto possa essere la forza fisica. Questo fa sì che quelli che erano i compiti di un operaio nella fabbrica fordista, solitamente mancanti di originalità e responsabilità, stiano sempre più scomparendo a favore di ruoli lavorativi sempre più personalizzati e direttamente dipendenti dalle competenze individuali». Ritiene che la contrapposizione tra lavoro e capitale derivi più che da una corretta lettura delle prescrizioni costituzionali da «un sotteso ideologico della dominante dottrina» G. DI GASPARRE, *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in "Amministrazione in cammino", 2008, p. 2 ss. Di parere opposto, tra gli altri, L. DEMICHELIS, *Rete e ordomacchinismo*, in S. Bellucci, "AI-work. La digitalizzazione del lavoro", cit., p. 101, per il quale saremmo al contrario assistendo alla «continuità/evoluzione/involuzione del passato fordista-taylorista».

¹³Sulla globalizzazione del paradigma tecnocratico, è noto il chiaro e diretto pensiero espresso da PAPA FRANCESCO, in *Lettera Enciclica Laudato Si. Sulla cura della casa comune*, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 99 s. «Non si può pensare di sostenere un altro paradigma culturale e servirsi della tecnica come di un mero strumento, perché oggi il paradigma tecnocratico è diventato così dominante, che è molto difficile prescindere dalle sue risorse, e ancora più difficile è utilizzare le sue risorse senza essere dominati dalla sua logica [...] Di fatto la tecnica ha una tendenza a far sì che nulla rimanga fuori dalla sua ferrea logica, e l'uomo che ne è il protagonista sa che, in ultima analisi, non si tratta né di utilità, né di benessere, ma di dominio; dominio nel senso estremo della parola [...] Si riducono così la capacità di decisione, la libertà più autentica e lo spazio per la creatività alternativa degli individui».

¹⁴Del resto il "soluzionismo" è carattere specifico del mondo digitale e del linguaggio ad esso collegato (*problem solving, learning by doing...*), come ha messo in evidenza E. MOROZOV, *Internet non salverà il mondo*, Mondadori, 2014.

¹⁵La letteratura sociologica dedicata ad individuare i legami tra forma del sociale e innovazione tecnologica e mediale è ormai ampia; di *Network Society*, come è noto, aveva parlato Manuel CASTELLS nel 1996 (ed. it. *La nascita della società in rete*, Egea, 2002) e nel 2001 (ed. it. *Galassia Internet*, Feltrinelli, 2002); una definizione recente di piattaforma digitale è stata elaborata da J. VAN DIJCK, T. POELL, M. DE WAAL, *Platform Society. Valori pubblici e società connessa*, Guerini Scientifica, 2019, p. 27, in termini di «un'architettura digitale programmabile, progettata per organizzare interazioni tra utenti, non solo utilizzatori finali, ma anche imprese commerciali istituzioni pubbliche. È orientata alla raccolta sistematica, al trattamento algoritmico, alla circolazione e alla monetizzazione dei dati degli utenti»; una descrizione dei processi che sono alla base del loro funzionamento è fornita da G. BOCCIA ARTIERI, A. MARINELLI, *Introduzione all'edizione italiana. Per un'economia politica delle piattaforme*, *ivi*, p. 18 s., che ne mettono in evidenza tre elementi; datificazione, mercificazione e selezione. Il primo riguarda «la capacità delle piattaforme di tradurre in dati caratteristiche e aspetti della realtà che non erano precedentemente quantificabili»; il secondo riguarda «la capacità di trasformare contenuti ed emozioni in merci che possono essere scambiate all'interno e all'esterno delle piattaforme»; il terzo fa riferimento «a quei processi attraverso i quali le piattaforme guidano l'utente verso contenuti specifici».

¹⁶Cfr. nella prospettiva sociologica, tra gli altri, A. CASILLI, *Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo?*, Feltrinelli, 2020.

¹⁷Il diritto dell'Unione europea ha affrontato gli algoritmi con il Regolamento europeo 2016/679 nella prospettiva di tutela dei destinatari del processo decisionale algoritmico automatizzato ed ha fornito un catalogo di diritti individuali,



in particolare negli articoli 12, 13 e 22. La definizione giuridica di profilazione è oggi contenuta nell'art. 4 del GDPR, «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica». Il Gruppo di lavoro ex articolo 29 dei Garanti per la privacy europei ha poi pubblicato le *Linee Guida in tema di processo decisionale automatizzato e profilazione* (3 ottobre 2017). Cfr. R. TORINO, *Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali e il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate su trattamenti automatizzati e alla profilazione nel Regolamento (UE) 2016/679*, in "Cittadinanza europea", XV, 2018, n. 2; A. ODDENINO, *Decisioni algoritmiche e prospettive internazionali di valorizzazione dell'intervento umano*, in "DPCE Online", 2020, n. 1, p. 199 ss.

¹⁸Doc. COM(2020) 790, del 3 dicembre 2020. Sul tema, con riferimento particolare alla comunicazione politica in democrazia, cfr. P. CIARLO, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete*, in "Rivista AIC", 2018, n. 2, spec. p. 6 ss.

¹⁹Cfr. la ricostruzione di G. DE MINICO, *Fundamental rights, European digital regulation and algorithmic challenge*, in "MediaLaws", 2021, n. 1 e il contributo, pubblicato in questo stesso fascicolo della Rivista, di E. GARZONIO, *L'algoritmo trasparente: obiettivi ed implicazioni della riforma dello Spazio digitale europeo*, par. 1.

²⁰Sulla centralità del ruolo della merce informazione, nella prospettiva di definire nuovi modelli di analisi del rapporto tra progresso tecnologico e mercato, già P.M. ROMER, *Endogenous Technological Change*, in "Journal of Political Economy", 1990, n. 5, seconda parte, 1990, pp. S71-S102. L'economista statunitense, premio nobel nel 2018, più di recente ha chiesto che si prenda atto dell'indebolimento di fatto «dei diritti di proprietà di chiunque abbia una nuova idea», perché «le persone colgono solo una piccola parte dei benefici che producono quando scoprono qualcosa di nuovo» e si è fatto promotore di un ridimensionamento del diritto di autore, utile a innescare l'immissione sul mercato dei vantaggi, senza danni eccessivi per chi produce idee, ma con maggiori vantaggi per la crescita sociale, oggi che le idee e le scoperte possono circolare globalmente in modo rapido, fino a modificare gli orientamenti di ricerca, cfr. *Intervista a P. Romer*, in A. Kling, N. Schulz, "Economia 2.0: il software della crescita", IBL Libri, 2011, p. 106 ss.

²¹Su nuovi lavori e piattaforme digitali, C. DELLA GIUSTINA, *Quando il datore di lavoro diviene un algoritmo: la trasformazione del potere del datore di lavoro in algocrazia. Quale spazio per l'applicazione dei principi costituzionali?*, in "MediaLaws", 2021, n. 2, p. 222 ss.; A. ALOISI, V. DE STEFANO, *Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano*, Laterza, 2020. In particolare, sulla recente giurisprudenza sui cd. *riders*, M. FAIOLI, *Situazione italiana delle tutele del lavoro nella gig-economy: i ciclo-fattorini (riders) tra giurisprudenza del 2020 e legislazione del 2019*, in "Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale", 2020, n. 2, p. 252 ss., L. FOGLIA, *La privacy come limite alla subordinazione: diritto alla disconnessione e rifiuto della prestazione*, in "Diritti fondamentali", 2020, n. 2, p. 14; I. MASSA PINTO, *La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora*, in "Osservatorio Costituzionale - AIC", 2018, n. 2.

²²Sul punto, cfr. E. CATELANI, *La donna lavoratrice nella sua essenziale funzione familiare a settant'anni dall'approvazione dell'art. 37 Cost.*, in "Federalismi.it", 2019, n. spec. 5, p. 67 ss.

²³Così, M. ALTIMARI, *Tempi di lavoro (e non lavoro) e rivoluzione digitale: tra diritto alla disconnessione e ineffettività dell'impianto normativo-garantista*, in C. Alessi, M. Barbera, L. Guaglianone (a cura di), "Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale", Cacucci Editore, 2019, p. 3.

²⁴Cfr. G. CONTE, *Schiavi della libertà*, in S. Bellucci, "AI-work. La digitalizzazione del lavoro", cit., p. 71.

²⁵Tanto da rendere già oggi possibile proporre una periodizzazione, cfr. S. BELLUCCI, *AI-work - il lavoro dopo il digitale*, in S. Bellucci, "AI-work. La digitalizzazione del lavoro", cit., p. 24 ss., a partire dal cd. "taylorismo digitale" che rappresenta «la forma produttiva finale del modello industriale classico, con gli strumenti e macchinari di produzione già altamente automatizzati, ma il lavoratore comunque incentivato a fornire le informazioni utili e necessarie all'ottimizzazione del processo produttivo. La fase attuale è caratterizzata dal fatto che sviluppare nuove istruzioni (cioè produrre informazione ed estrarre istruzioni in maniera automatica attraverso Intelligenza Artificiale dai Big Data) equivale a un processo di "sussunzione reale", cioè alla smaterializzazione di lavoro vivo e produzione di capitale fisso», p. 27. In sintesi, nella attualità l'economia globale oltre dalla finanziarizzazione è caratterizzata anche da denaro che si riproduce per mezzo dell'informazione, creata usata e riusata.

²⁶In questo senso, è utile la lettura delle *Faq - domande frequenti sulla rilevazione sulle forze di lavoro*, pubblicate sul sito dell'ISTAT.

²⁷Per un'analisi compiuta, si rinvia a P. TULLINI, *La salvaguardia dei diritti fondamentali della persona nella gig-economy*, in "Costituzionalismo.it", 2020, n. 1, spec. p. 44 ss. L'A. accenna anche ad alcune recenti posizioni dottrinali tese a portare al centro dell'attenzione il «lavoro personale» tout court - al fine d'introdurre uno statuto protettivo comune e riferibile a tutte le forme di attività della persona, a prescindere dai differenti termini contrattuali dell'ingaggio e dall'inserimento più o meno vincolistico nell'organizzazione produttiva altrui» (p. 52).

²⁸S. BELLUCCI, *E-work. Lavoro, rete, digitale*, DeriveApprodi, 2005, spec. p. 62 ss.

²⁹Le tecnologie digitali hanno "facoltà cognitive" e auto-apprendono e decidono autonomamente e automaticamente. Sui meccanismi di espropriazione del valore prodotto dai lavoratori-utenti sul Web, cfr. M. SANTANIELLO, *Diritti umani nel cyberspazio. Patrimonio, persona e lex digitalis*, in "Politica del diritto", 2010, n. 3, spec. p. 434 ss. Commenta L. DEMICHELI, *op. cit.*, p. 82, «oggi le informazioni (e le relazioni che generano informazioni) sono la base per il fare digitalizzato e soprattutto per il far fare, ossia sono divenute una merce tra le merci nel sistema capitalistico delle merci, per di più ad alto tasso di valorizzazione capitalistica, in realtà è la vita intera ad essere divenuta merce».

³⁰Come ricorda P. CIARLO, *Costituzionalismo e pluralismo costituzionale*, in "Costituzionalismo.it", 2015, n. 3, p. 55, è «Difficile immaginare, infatti, una democrazia priva di una qualche significativa funzione di redistribuzione della ricchezza». Sull'analisi delle disegualianze nella distribuzione della ricchezza e su quali siano i riflessi sul contrasto alla povertà come prescrizione radicata nel testo costituzionale, cfr. Q. CAMERLENGO, *Il senso della Costituzione per la povertà*, in "Osservatorio costituzionale AIC", 2019, n. 1-2, p. 7 ss.

³¹Osserva R. CICCARELLI, *Il mito della piena automazione*, in S. Bellucci, "AI-work - il lavoro dopo il digitale", cit., p. 227, «La robotica è l'estensione fisica delle tecnologie dell'apprendimento automatico che richiedono un'enorme quantità di dati estratti dai comportamenti umani e la produzione eccedente di un lavoro necessario per rendere "intelligenti" gli algoritmi. *Machine learning*, intelligenza artificiale e robotica fanno parte di un capitalismo digitale la cui caratteristica è



invisibilizzare la forza lavoro necessaria per produrre l'intelligenza degli algoritmi e valorizzare le piattaforme attraverso le quali soggetti non specializzati si mettono al lavoro valorizzando i propri comportamenti, relazioni, pensieri e stili di vita al fine di garantire l'accumulazione della ricchezza più grande che la storia dell'umanità abbia conosciuto fino a oggi. L'invisibilizzazione della forza lavoro è funzionale sia allo sfruttamento del micro-lavoro digitale svolto da decine di milioni di persone nei Paesi subfornitori di dati raffinati e resi intelligenti per il capitalismo delle piattaforme, sia alla valorizzazione del lavoro-gioco svolto sulle piattaforme digitali dagli utenti e dai consumatori trasformati in *prosumers*.» [...] «La tesi sulla centralità della forza lavoro nella rivoluzione digitale rovescia questa impostazione e affronta il problema dal punto di vista politico: l'attuale rivoluzione digitale non cancella i lavoratori in carne ed ossa, ma rende invisibile la loro forza lavoro nella produzione; disloca il lavoro necessario in tutto il pianeta, soprattutto dove non è possibile osservarlo; nasconde il rapporto di subordinazione sociale a un capitalista collettivo che possiede i mezzi di produzione; moltiplica le occasioni per lavorare precariamente, sempre di più, in condizioni peggiori, al servizio delle piattaforme. L'automazione digitale fa parte di un ampio ventaglio di strumenti politici usati negli ultimi quattro decenni per aumentare la crescita della produttività e separarla da quella dei salari», p. 229.

³²Sull'impatto di Internet nel costituzionalismo democratico e della possibile qualificazione della Rete come «struttura strutturante», capace non solo di influenzare ma di performare sia i comportamenti individuali sia la stessa organizzazione degli apparati pubblici, avevo avviato alcune prime riflessioni in P. MARSOCCI, *Lo spazio di Internet nel costituzionalismo*, «Costituzionalismo.it», 2011, n. 2, p. 5 s.

³³Tra gli ormai numerosi lavori di ampio respiro su tali temi, rinvio ai più recenti, M.R. ALLEGRI, G. D'IPPOLITO (a cura di), *Accesso a internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, Aracne, 2017; M. BASSINI, *Internet e libertà di espressione*, Aracne, 2019; G. DE MINICO, *Libertà in Rete. Libertà dalla Rete*, Giappichelli, 2020.

³⁴«Tramite necessario per l'affermazione della personalità», come evidenziava C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, IX edizione, Cedam, 1975, p. 156.

³⁵Come li ha definiti G. FERRARA, *op. cit.*, p. 2, «Configurato come assioma di un sistema normativo, dal fondamento-lavoro si enucleano corollari oggettivi e soggettivi. Essi attonano al modo, alle forme ed agli strumenti attraverso i quali si dispiega l'assioma, pervadendo l'ordinamento e collegandone le varie parti, quanto a matrice, funzione e fine, al principio supremo che lo presiede e lo legittima, la sovranità popolare, il cui esercizio è concepito e sancito dalla Costituzione in organica e funzionale sinapsi col dipanarsi delle valenze del fondamento-lavoro».

³⁶G. ALLEGRI, *Il reddito di base dal post-fordismo all'economia digitale. Per un dibattito costituzionalistico e giuslavoristico*, in C. Alessi, M. Barbera, L. Guaglianone (a cura di), «op. cit.», p. 793 ss.

³⁷*Ivi*, p. 797; il riferimento è anche alle analisi di Bernard Stiegler, in particolare in *La società automatica. 1. L'avvenire del lavoro* (2015), Meltemi, 2019, sulla automazione generalizzata di ogni dimensione dell'esistenza e in tutti settori della conoscenza, che l'A. chiama «governamentalità algoritmica», imposta dal capitalismo computazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (p. 171), osservando come il tempo di lavoro liberato sia tempo oggi in realtà sfruttato (p. 307) e come le tracce digitali che noi tutti lasciamo siano «valore del valore, non monetizzabile» di cui il diritto dovrebbe occuparsi (p. 237 ss.). Così anche cfr. R. CICCARELLI, *op. cit.*, p. 248 che rileva come «A differenza delle concezioni assistenzialistiche, riparative o risarcitorie, caritatevoli, pauperistiche e compassionevoli diffuse

nelle culture neoliberali e digitali, questa concezione del reddito di base incondizionato è ispirata all'idea di *giustizia sociale* e non solo a una di *giustizia distributiva*» e ID., *Forza Lavoro. Il lato oscuro della rivoluzione digitale*, DeriveApprodi, 2018. Cfr. anche S. GOBETTI, L. SANTINI, *Reddito di base, tutto il mondo ne parla. Esperienze, proposte e sperimentazioni*, GoWare, 2018; AA.VV., Basic Income Network-Italia, *Big data, WebFare e reddito per tutti*, Asterios, 2019. Diverse sono le considerazioni sul reddito di cittadinanza, di C. TRIPODINA, *Reddito di cittadinanza come «risarcimento per mancato procurato lavoro». Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza*, in «Costituzionalismo.it», 2015, n. 1, spec. p. 16 ss., che nel riprendere l'idea di Costantino Mortati di «risarcimento per mancato procurato lavoro», definisce «massimalista (utopica e radicale), ottenuta declinando in senso espansivo i due termini, consiste invece nell'attribuzione da parte di un'autorità pubblica, a tutti gli appartenenti a una determinata comunità – siano essi ricchi o bisognosi, lavoratori o non lavoratori, cittadini o non cittadini – di risorse monetarie sufficienti a garantire un'esistenza rispondente ai propri progetti di vita (reddito di base o basic income)».

³⁸Cfr. gli spunti critici di M. DELLA MORTE, *Tendenze e prospettive dei diritti sociali in Europa: dalla Carta di Nizza al pilastro di Göteborg*, in «Liber Amicorum per Pasquale Costanzo», tomo IV – Costituzionalismo, Reti e Intelligenza Artificiale, Collana di studi Consulta online, 2020, spec. p. 14 ss.; sul punto anche S. GIUBBONI, *Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali*, in «Quaderni costituzionali», 2017, n. 4, p. 953 ss.; A. CIANCIO, *Alle origini dell'interesse dell'Unione per i diritti sociali*, in «Federalismi.it», 2018, n. spec. 4, p. 20 ss.

³⁹Nota M. ALTIMARI, *Tempi di lavoro (e non lavoro) e rivoluzione digitale: tra diritto alla disconnessione e ineffettività dell'impianto normativo-garantista*, in C. Alessi, M. Barbera, L. Guaglianone (a cura di), «op. cit.», p. 60, che «in realtà non si può davvero ignorare come il tema sia stato sollevato per la prima volta dalla dottrina francese ormai quindici anni fa (Ray 2002), e la cosa è ancora più peculiare se pensiamo che all'epoca senz'altro internet iniziava ad avere una diffusione di massa ma gli *smartphone* e i cosiddetti *social network* erano ben lontani da venire».

⁴⁰D. POLETTI, *Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali»*, in «Responsabilità civile e previdenza», 2017, n. 1, p. 9.

⁴¹Cfr. R. PERRONE, *Il «diritto alla disconnessione» quale strumento di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti*, in «Federalismi.it», 2017, n. 24, a cui si rinvia per la disamina dei relativi fondamenti costituzionali che esulano da quelli direttamente collegabili alle disposizioni che la Carta dedica al lavoro, in particolare articoli 2, 3 e art. 41. Cfr. anche M. RUSSO, *Esiste il diritto alla disconnessione? Qualche spunto di riflessione alla ricerca di un equilibrio tra tecnologia, lavoro e vita privata*, in «Diritto delle relazioni industriali», 2020, n. 3, p. 682 ss.; G. CAVAGGION, *Il diritto al lavoro nella prospettiva dell'automazione e dell'informatizzazione*, in «Federalismi.it», 2019, n. spec. 5, p. 248 ss.

⁴²La letteratura è ampia, cfr. almeno, M. LUCIANI, *Articoli 35-47*, in G. Neppi Modona (a cura di), «Stato della Costituzione», Milano, 1995, p. 151.

⁴³Cfr. D. POLETTI, *Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali»*, in «Responsabilità civile e previdenza», 2017, n. 1, p. 22, «In questo scenario non si può né si deve arrivare ad affermare la velleità della garanzia di una tutela effettiva dei diritti nella rete, ma la tendenza a costruire nuovi diritti induce ad interrogarsi se gli stessi – al di là dell'impiego puntuale o meno del loro *nomen* – siano diritti ad effettività rafforzata, ad effettività necessariamente debole



oppure se sia lo stesso profilo della tutela ad atteggiarsi con fattezze diverse dinanzi ad un orizzonte caratterizzato da una scomposizione delle categorie e delle partizioni tradizionali (come lo stesso rapporto pubblico/privato) e, dopo il disordine, da un nuovo ordine delle fonti non ancora ricomposto».

⁴⁴Infatti, in molte parti presenti nel GDPR, come le cd. *privacy by design* e *privacy by default* e nel caso in esame del lavoro agile, «necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

⁴⁵Così, L. FOGLIA, *La privacy come limite alla subordinazione: diritto alla disconnessione e rifiuto della prestazione*, cit., p. 111 ss., che prosegue notando che «È peraltro vero che ciò non preclude l'intervento regolativo dell'autonomia collettiva [...] Al contrario, quel diritto risulta comunque giustificabile – anche a prescindere dal suo operare all'interno di un rapporto di lavoro agile – sotto il profilo della violazione di obblighi contrattuali o del generale dovere di correttezza e buona fede secondo la normativa comune, trattandosi di violazioni in materia di orario di lavoro o più in generale di illegittimo esercizio dei poteri datoriali».

⁴⁶*Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021*. Il contesto di riferimento è la Direttiva 2003/88/CE, con le previsioni dei diritti dei lavoratori dell'Unione (a requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, come; le pause di riposo; il riposo settimanale; la durata massima del lavoro settimanale e le ferie annuali; alcuni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni, e dei modelli di lavoro).

⁴⁷Del resto occorre considerare il peso della «cittadinanza» in termini sociali, e alla nozione di cittadinanza sociale, così P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», materiali dell'incontro di studio «Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana» (Ferrara, 24 ottobre 2008).

⁴⁸S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 30 s.

⁴⁹Osservato che, come fa A. APOSTOLI, *Considerare il lavoro come diritto è ancora possibile*, in «Costituzionalismo.it», 2020, n. 1, p. 40, «È all'Unione Europea che è stato consegnato – fiduciosamente e forse anche ingenuamente – il primato normativo della disciplina del lavoro ed è quindi dall'Unione che ora deve pretendersi, anche al costo di un profondo ripensamento del diritto costituzionale europeo, il rispetto del diritto al lavoro, come fondamento dello stato sociale, e una coraggiosa politica di contrasto al modello neoliberale».

⁵⁰Compiutamente descritte e analizzate da M.R. ALLEGRI, *Il futuro digitale dell'Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità*, in questo stesso fascicolo della Rivista. Si veda la Comunicazione della Commissione europea, *2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade*, Doc. COM(2021) 118, del 9 marzo 2021.

⁵¹In questo senso, e sul paradigma europeo della *flexicurity*, cfr. anche A. APOSTOLI, *op. cit.*, spec. p. 8 e p. 25; A. LUCARELLI, *Principi costituzionali europei tra solidarietà e concorrenza*, in «Liber Amicorum per Pasquale Costanzo», tomo VI - Diritto costituzionale eurounitario e comparazione costituzionale, Collana di studi Consulta online, 2020, spec. p. 12 ss. e ID., *Le radici dell'Unione europea tra ordoliberalismo e diritto pubblico europeo dell'economia*, in «Diritto Pubblico Europeo Rassegna online», 2019, n. spec. 1; C. BUZZACCHI, *Il lavoro. Da diritto a bene*, cit., p. 27 s. Con riferimento particolare al diritto antidiscriminatorio europeo, come componente essenziale della politica sociale europea, in questo senso, cfr. S. NICCOLAI, *Il dibattito intorno alla svolta universalistica e dignitaria del diritto antidiscriminatorio*, in «Diritto e società», 2014, n. 2, p. 313 ss.

⁵²L'espressione Industria 4.0 è stato coniata in Germania e indica sia un insieme di tecnologie applicate alla produzione

industriale per aumentare la produttività, sia una precisa strategia politica del governo tedesco per mantenere e rafforzare la competitività del proprio sistema manifatturiero. Il progetto di Industria 4.0 si è rapidamente diffuso, diventando in breve tempo un programma di politica industriale per tutti i governi europei. In effetti si tratta di una strategia per la trasformazione del settore manifatturiero, che utilizza un insieme di tecnologie in grado di modificare i processi di produzione, in particolare grazie a strumenti di comunicazione, connettività, raccolta ed elaborazione dati. Indubbiamente anche la robotica e l'automazione di nuova generazione possono essere considerate parte di Industria 4.0, ma i fenomeni di automazione, anche spinta, dei processi produttivi, sono conosciuti e praticati da decenni. La vera novità della trasformazione in corso è la connettività come portato delle *Information and Communication Technologies* (ICT). Recenti ricerche commissionate da organizzazioni sindacali, M. GADDI, *Industria 4.0 e il lavoro una ricerca nelle fabbriche del Veneto*, Punto Rosso, 2018, p. 237, hanno confermato che «Le tecnologie 4.0 combinate con i sistemi organizzativi della *lean production*, determinano una forte compressione dei tempi ciclo, un peggioramento dei ritmi di lavoro e un aumento delle saturazioni, intensificando così la prestazione lavorativa [...]». Per cercare di nascondere questi effetti, il tentativo delle aziende è quello di «oggettivare» tempi e ritmi, dando loro una parvenza di scientificità incorporandoli in dispositivi e procedure e sottraendoli quindi alla contrattazione formale e informale. I tempi ciclo [...] vengono presentati come qualcosa di oggettivo, determinato unicamente dalla tecnologia e, oltretutto, nascosto alla percezione dei lavoratori. Gli strumenti informatici sono funzionali a questo scopo: tramite la lettura dei codici a barre collegati con gli ordini di lavoro, con lettori ottici e PC a bordo macchina/linea, oppure con comunicazione via MES [*Manufacturing Execution System*], all'operatore viene imposto il tempo ciclo entro il quale concludere l'operazione. Contestualmente si avvia il conteggio del tempo effettivamente impiegato, consentendo in tal modo il controllo in tempo reale e in remoto della prestazione lavorativa».

⁵³Riprendo una denominazione proposta da S. BELLUCCI, *E-Work. Lavoro, rete, innovazione*, cit., pp. 36-37. Il concetto di lavoro implicito si inserisce nel più generale concetto della *digital labour* (M.Z. MARVIT, *How Crowdworkers Became the Ghosts in the Digital Machine*, in «The Nation», Feb. 4, 2014), un filone di studi che vede nella interpretazione del lavoro cognitivo una nuova centralità del conflitto tra capitale e lavoro.

⁵⁴P. CIARLO, *La scuola come contropotere critico (ovvero in difesa della didattica in presenza)*, in «Forum di quaderni costituzionali», 2020, n. 2, p. 230 ss.

⁵⁵Prima della emergenza sanitaria, nessuno aveva così chiaro che l'aumento della pratica della esternalizzazione di fasi della produzione avrebbe coinvolto così massicciamente i propri privati domicili ed a spese, in senso sia figurato che proprio, dei lavoratori.

⁵⁶Sulla programmabilità del proprio tempo, è intervenuta la Corte costituzionale a partire dalla nota sentenza n. 290 del 1992. Sulla tutela legale riguardo all'ambiente di lavoro «stressogeno» e cd. *sindrome di burnout*, cfr. L. TAMBURRO, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile: vecchie e nuove questioni in tema di danno differenziale*, in «Rivista degli infortuni e delle malattie professionali», 2019, n. 2-3, p. 209 ss.

⁵⁷A. INGRAO, *Data-Driven management e strategie collettive per la tutela della privacy*, in «LaBoUR&LawIssues», 2019, n. 2, p. 129, cui si rinvia per una analisi del rapporto tra intelligenza artificiale, uso delle informazioni ed esercizio dei tradizionali poteri del datore di lavoro (direttivo, di controllo e disciplinare) e della progressiva esclusione del lavoratore



dalle scelte relative all'architettura del processo algoritmico digitale.

⁵⁸ «Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi può essere una grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie». A. EINSTEIN, *La crisi può essere una vera benedizione*, 1955.

⁵⁹ Su questi profili, rinvio in particolare alle considerazioni dell'economista Marazzi, di cui cfr. C. MARAZZI, *La dote della gratuità*, in F. Coin, "Salari rubati. Economia politica e conflitto ai tempi del lavoro gratuito", *Ombre corte*, 2017, p. 82 ss. L'A. più di recente ha parlato di «estensione dell'area del lavoro gratuito», anche a seguito della presente pandemia, Id., *Economia della dismisura*, in "Machina", 7 ottobre 2020.

⁶⁰ Cfr. P. TULLINI, *La salvaguardia dei diritti fondamentali della persona nella gig-economy*, cit., p. 44.

⁶¹ Sui profili giuridici dei *Big Data*, la letteratura è ormai ampia; per i contributi recenti, cfr. M.F. DE TULLIO, *La "privacy" e i "big data" verso una dimensione costituzionale collettiva*, in "Politica del diritto", 2016, n. 3, p. 637; F. COSTANTINO, *Intelligenza artificiale e decisioni amministrative*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", 2017, n. 8, spec. p. 357 ss.; L. AVITABILE, *Il diritto davanti all'algoritmo*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", 2017, n. 8, p. 315 ss.; C. BUZZACCHI, *Tecnologia e protezione dei dati personali nella società dei big data. Problemi di profilazione e di garanzia della sicurezza pubblica*, in F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), "Sicurezza e tecnologia", Giuffrè, 2017, spec. p. 70 ss.; G. DE GREGORIO, R. TORINO, *Privacy, tutela dei dati personali e Big Data*, in E. Tosi (a cura di), "Privacy Digitale", Giuffrè, 2019, p. 447 ss.; L. MERLA, *Big Data e diritto: una sfida all'effettività*, in "MediaLaws", 2021, n. 1, spec. p. 221.

⁶² In questo stesso senso, L. AVITABILE, *op. cit.*, p. 316, «Il processo di globalizzazione del commercio, diffuso attraverso la rete, converge nell'imposizione di un nuovo medium simbolicamente generalizzato, quello digitale, che incide sull'esistenza dell'essere umano e sulle sue relazioni. Lo spazio è dominato ormai da un radicale mutamento di paradigma, latore di un nuovo modo di percepire le relazioni. La persona è volta sempre più ad una dimensione pubblica, rappresentata dall'immagine che coincide, come mai era avvenuto finora, con quella privata».

⁶³ *Ibidem*, p. 322.

⁶⁴ Per una recente ricognizione, cfr. G. CAVAGGION, *Il diritto al lavoro nella prospettiva dell'automazione e dell'informatizzazione*, cit., p. 239 ss.

⁶⁵ Osserva L. AVITABILE, *op. cit.*, p. 320, che «Con l'estinzione della relazione interpersonale, il diritto vede vanificarsi

la sua testualità, non è più discorso (dia-logos), diventa – per effetto del mondo frammentato della rete – sempre più residuale, si trasforma in un monologo dell'economia dell'informazione, in sporadiche critiche all'ipertrofia legislativa, sempre più materia di gruppi ristretti di addetti ai lavori». Sulla tecnologia come opportunità per promuovere il principio della *rule of law*, e fornire migliori sistemi di applicazione delle politiche pubbliche, cfr. O. POLLICINO, *Costituzionalismo, privacy e neurodiritti*, in "MediaLaws", 2021, n. 2, p. 10 ss.

⁶⁶ Per una ricognizione accurata di questi interventi, si rinvia all'intervento di E. GARZONIO, *op. cit.* Sul tema, cfr. le analisi compiute da G. DE MINICO, *Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche*, in "Diritto Pubblico", 2019, n. 1, p. 89 ss. e, da ultimo, Id., *Fundamental rights, European digital regulation and algorithmic challenge*, in "MediaLaws", 2021, n. 1, con particolare riferimento alle critiche che l'A. muove a come – con evidenza proprio in questo ambito – il delicato modello di coregolamentazione che dovrebbe combinare fonti eteronome e atti privati negoziati secondo un preciso ordine di intervento sia di fatto male interpretato e utilizzato, pp. 19-21.

⁶⁷ Cfr. il Dossier pubblicato sul sito della Camera dei Deputati, *Web Tax ed economia digitale*, 22 gennaio 2021.

⁶⁸ Cfr. il *Provvedimento* del 15 gennaio.

⁶⁹ Cfr. l'appassionata quanto impietosa critica al pensiero economico sul capitalismo cognitivo, tra gli altri, di Andrea Fumagalli proposta da D. LEPORÉ, *Reddito universale o salario garantito? Per un approccio marxista alla battaglia per il salario garantito nell'epoca del capitale fittizio*, PonSinMor, 2014. Così anche, nella prospettiva della sociologia economica, L. DEMICHELIS, *op. cit.*, p. 90, giudica che «falsa è stata la promessa di una economia della conoscenza, di un lavoro finalmente creativo (e invece, a sentire gli interessati, l'Industria 4.0 è tutto meno che lavoro creativo), di autonomia e responsabilità grazie alle nuove tecnologie e di un *general intellect* compiutosi grazie alla rete; false erano le promesse dei ruggenti anni '90 (Stiglitz), quando neoliberalismo e tecnica dicevano (producendo meccanismi di veridizione funzionali allo scopo di far credere vero ciò che non lo è) di poterci portare finalmente verso un'era di abbondanza e di crescita infinita, senza più il fastidio dei cicli economici del passato e delle crisi del vecchio capitalismo».

⁷⁰ Sul punto, si rinvia alla ricostruzione critica proposta da G. ALLEGRI, *Il reddito di base dal post-fordismo all'economia digitale. Per un dibattito costituzionalistico e giuslavoristico*, cit., p. 793 ss., anche finalizzata a mettere in luce l'emersione di un nuovo costituzionalismo sociale e di un nuovo giuslavorismo garantista e a commentare quale strada si sia prospettive siano oggi aperte per il reddito di base nel dibattito sulla questione sociale europea.

* * *

Always "at work". The constitutional guarantees for networked people and personalities

Abstract: This paper deals with the theme of work starting from its possible (re)definition at the time of the digital economy. It is based on a broader research on the right of access to the Internet and the effectiveness of its operation, as currently recognised and guaranteed at national and EU level. After reviewing the current guarantees of the right to work it assesses their effectiveness in the context of the digital economy. Subsequently, it hypothesizes some more specific lines of legal research on a phenomenon definable as implicit work, that is, the online activities not immediately perceived or considered as properly work, although they produce some of the effects of work provision, primarily the production of wealth.

Keywords: Constitution – Work – Web – Privacy – Disconnection